



Comune di
Isola Vicentina

Regolamento
per la celebrazione dei matrimoni con rito civile
e per la costituzione delle unioni civili

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22 aprile 2024

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili/unioni civili così come indicato dalle disposizioni dettate dagli artt. 106 e seguenti del Codice Civile e dall'art.1 della Legge 76/2016. Il matrimonio è di norma celebrato dal Sindaco o suo delegato, oppure a richiesta degli interessati, può essere celebrato da un delegato tra le figure previste dal 3° comma, dell'art. 1, del D.P.R. 396/2000.

Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

La celebrazione del matrimonio civile/unione civile sono attività istituzionali e sono svolte in via ordinaria nella sede municipale durante l'orario d'ufficio in vigore in quel momento, o in altri orari stabiliti dalla Giunta Comunale.

A richiesta degli interessati la celebrazione può avere luogo, salvo mancata disponibilità dei locali, anche presso "Villa Cerchiari", ubicata in Via Cerchiari, 24, nonché in altre sedi esterne alla sede municipale, preventivamente approvate dalla Giunta Comunale, negli orari anch'essi stabiliti dalla Giunta Comunale.

E' in ogni caso esclusa la celebrazione dei matrimoni nei seguenti giorni:

- 1 e 6 gennaio;
- sabato antecedente la Pasqua, Pasqua e lunedì di Pasqua;
- 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 settembre, 1 novembre, 8 dicembre; 24, 25, 26 e 31 dicembre.

La celebrazione dovrà essere preceduta dal pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Le modalità e attività concernenti le celebrazioni, che saranno rese note agli interessati a cura dell'Ufficio dello Stato Civile al momento della richiesta, sono disciplinate dal contratto di comodato d'uso gratuito, da approvarsi con deliberazione della Giunta Comunale che potrà essere eventualmente modificato dal medesimo organo.

Non si potrà procedere a più di una celebrazione di un matrimonio civile o più di una costituzione di unione civile nella stessa fascia oraria.

Art. 3 – FUNZIONI

Il matrimonio o l'unione civile sono celebrati dal Sindaco nelle sue funzioni di Ufficiale dello Stato Civile. Egli, a norma dell'art. 1 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396, può delegare le funzioni per la celebrazione dei matrimoni o per la costituzione delle unioni civili ad Assessori e Consiglieri Comunali, dipendenti comunali a tempo indeterminato, Segretario Comunale e, per la celebrazione dei matrimoni civili, ai cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale. È fatto salvo il divieto di cui all'art.6 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396.

Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio a cittadino/a italiano/a diverso da cittadini già delegati dal Sindaco, gli stessi dovranno presentare domanda, indirizzata al Sindaco, almeno 40 giorni prima della data del matrimonio.

Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente del presente articolo dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 da rendere all'Ufficio Stato Civile almeno 30 giorni prima della celebrazione.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, può disporre di delegare le funzioni di Stato Civile per la celebrazione dell'evento specifico alla persona richiesta. Il delegato dovrà sottoscrivere la delega di funzioni per accettazione, e una dichiarazione di impegno al rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento, nonché di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (così come modificato dal D.Lgs 101/2018).

La documentazione verrà portata nella sede di celebrazione del matrimonio dal sindaco o da un suo delegato, in caso di celebrante esterno.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi, mantenendo un contegno adeguato al ruolo.

Art. 4 – RICHIESTA CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE/COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

Per la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile in forma solenne, gli interessati devono inoltrare richiesta al Sindaco, indicando il giorno, l'ora ed il luogo scelto per la celebrazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato A) disponibile presso l'Ufficio dello Stato Civile, almeno trenta giorni prima della data stabilita, termine che può essere derogato esclusivamente in presenza di gravi e giustificati motivi che saranno valutati dal Sindaco o suo delegato alla celebrazione o al ricevimento della dichiarazione di costituzione dell'unione civile.

La richiesta è sottoposta al Sindaco o suo delegato alla celebrazione o al ricevimento della dichiarazione di costituzione dell'unione civile, ed entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza l'Ufficio dello Stato Civile provvede ad accogliere o rigettare la richiesta, ai sensi del presente regolamento.

Nel caso siano presentate più istanze per la stessa fascia oraria di celebrazione, avrà la precedenza la prima protocollata.

Salvo i casi per i quali le norme non le prevedono, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni, come previsto dall'art 50 e seguenti del D.P.R. 03/11/2000, n. 396. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, l'accoglimento della domanda decade automaticamente.

Per quanto riguarda la costituzione dell'unione civile, la dichiarazione deve essere preceduta dalla richiesta prevista dall'art. 1 del DPCM 23 luglio 2016, n. 144.

Art. 5 – MATRIMONIO SU DELEGA DI SPOSI NON RESIDENTI

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data, l'ora ed il luogo prescelto, mediante apposito modello all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 40 giorni. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi dovranno produrre con anticipo di almeno 20 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) Fotocopia dei propri documenti d'identità;
- b) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
- c) Indicazione del regime patrimoniale scelto su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Dovranno inoltre ottenere la delega alla celebrazione del matrimonio da parte dell'Ufficiale dello stato civile competente per residenza. In assenza di tale delega, il matrimonio non potrà essere celebrato.

Anche per le unioni civili di non residenti ad Isola Vicentina dovrà essere presentata la medesima documentazione sopra indicata alle lettere a) b) e c) del presente articolo, oltre alla richiesta prevista dall'art. 1 del DPCM 23 luglio 2016, n. 144.

Art. 6 – MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di matrimonio o in momento successivo, rilevi che uno o entrambi i nubendi non comprendono la lingua italiana, questi dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura e spese i nubendi stessi. Il nominativo dell'interprete che assisterà al rito, corredata di copia di un documento di riconoscimento, dovrà essere comunicato dai nubendi almeno 10 giorni prima della data fissata per il rito, e la persona incaricata dovrà rendere giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico che le viene affidato, nei giorni precedenti la celebrazione, previo appuntamento con l'ufficio di stato civile.

Art. 7 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE E “VILLA CERCHIARI”

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove avrà luogo l'evento con ulteriori arredi e/o addobbi floreali, e che al termine della cerimonia dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa entro un'ora dalla celebrazione del matrimonio o costituzione dell'unione civile.

Il Comune di Isola Vicentina si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

È assolutamente vietato spargere riso, pasta, coriandoli, petali o altro, sia all'interno che all'esterno delle strutture comunali.

Non sono consentiti rinfreschi, buffet, banchetti o ricevimenti all'interno di alcun locale della Sede Comunale o “Villa Cerchiari”.

Art. 8 – DANNI, RESPONSABILITÀ RISARCIMENTI SALA CONSILIARE E “VILLA CERCHIARI”

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per fatti, infortuni o altri eventi dannosi che dovessero verificarsi durante la permanenza nelle strutture del Comune.

Nel caso si verificassero danneggiamenti alle strutture o attrezzature comunali concesse per la celebrazione del matrimonio civile o costituzione dell'unione civile, nonché alla fogliatura del registro contenente l'atto di stato civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al sottoscrittore della domanda di cui all'art. 4. Nel caso di violazione del penultimo e ultimo comma dell'articolo 7, sarà ugualmente addebitata al soggetto richiedente la somma stabilita con deliberazione della Giunta Comunale a titolo di contributo per le spese per le pulizie.

Art. 9 – TARIFFE

Le tariffe di cui all'art. 2 sono determinate dalla Giunta Comunale e aggiornate annualmente. L'importo delle tariffe relative ai matrimoni celebrati nella sala Giunta, nella Sala Consiliare, in “Villa Cerchiari” e in altre sedi esterne alla sede municipale, saranno diversificate a seconda della residenza o meno nel comune di Isola Vicentina di almeno uno degli sposi. Per “allestimento” si intende la messa a disposizione da parte dell'Amministrazione comunale delle sedie per gli invitati, il tavolo e le sedie per gli sposi e i testimoni e infine il microfono. Sono esclusi gli addobbi e le composizioni floreali.

Art. 10 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- il Codice Civile

- il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;
- il D.P.R. 3 novembre 2000 n° 396;
- la Legge 76/2016
- lo Statuto Comunale